

PARTE PRIMA

LEGGI - REGOLAMENTI DECRETI - ATTI DELLA REGIONE

Sezione I

REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 20 maggio 2011, n. 5.

Norme concernenti gli interventi per le famiglie vulnerabili in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia).

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

(Oggetto)

1. Il presente regolamento dà attuazione a quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia).

2. Possono accedere agli interventi di cui al presente regolamento le famiglie residenti o domiciliate o aventi stabile dimora nel territorio regionale.

Art. 2

(Elementi che determinano
la vulnerabilità della famiglia)

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 7, comma 1 della l.r. 13/2010 per famiglia vulnerabile si intende il nucleo familiare che presenta contestualmente:

a) in relazione allo status anagrafico: un profilo sociale ricompreso tra:

- 1) famiglia con figli;
- 2) famiglia numerosa composta da un minimo di quattro componenti;
- 3) madre o padre con figli;
- 4) famiglia unipersonale;

b) in relazione allo status economico: un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), aggiornato al momento della presentazione della richiesta dell'intervento, ricompreso fra € 7.500,00 e € 23.000,00;

c) in relazione all'insorgenza di una situazione sociale di rischio: il verificarsi di una o più delle seguenti

situazioni di disagio, di cui all'articolo 7, comma 4 della l.r. 13/2010:

- 1) la nascita di un altro figlio o affido o adozione;
- 2) la riduzione o la perdita del reddito da lavoro da parte della persona di riferimento del nucleo familiare;
- 3) l'incapacità temporanea al lavoro di lavoratore autonomo, qualora sia unico titolare del reddito nell'ambito del nucleo familiare, per periodi eccedenti la copertura assicurativa o in assenza di garanzie assicurative individuali;
- 4) la scomposizione della famiglia derivante da separazione giudiziale o consensuale o di fatto;
- 5) l'insorgenza di una malattia grave o di una dipendenza;
- 6) la perdita o la difficoltà di accesso all'alloggio;
- 7) l'ingresso e la frequenza dei figli nel circuito dell'istruzione;
- 8) la presenza o l'insorgenza in famiglia di una condizione di non autosufficienza.

2. Le situazioni di disagio di cui al comma 1, lettera c) sono autocertificate dalla persona di riferimento del nucleo familiare che presenta la domanda per accedere agli interventi di cui al presente regolamento.

Art. 3

(Definizione tipologie di interventi)

1. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 2 della l.r. 13/2010 riguardano:

a) l'erogazione economica a fronte di spese sostenute per i beni e servizi essenziali della persona e della famiglia ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) della l.r. 13/2010;

b) le agevolazioni per le tariffe e/o costi correlati al godimento di servizi, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera b) della l.r. 13/2010, quali:

- 1) servizi idrici integrati;
- 2) gas per uso domestico e riscaldamento;
- 3) energia elettrica;
- 4) servizio di igiene ambientale o la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);

c) le agevolazioni, tramite convenzioni con produttori e distributori, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c) della l.r. 13/2010 per:

- 1) costi sostenuti per la fruizione di servizi di aiuto alla persona, quali minori e anziani autosufficienti;
- 2) costi per l'ingresso o la frequenza nel circuito dell'istruzione primaria, secondaria ed universitaria dei figli;

d) l'integrazione al canone di locazione ed altre agevolazioni per l'accesso all'alloggio in locazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera d) della l.r. 13/2010, quali i costi riferiti all'anticipo del contratto di affitto, alle mensilità di canone in morosità, ai costi di trasloco e ai costi per la quota condominiale;

e) le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera e) della l.r. 13/2010, per spese mediche e sanitarie e costi sostenuti per alimenti e presidi prima infanzia;

f) l'accesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera f) della l.r. 13/2010, al prestito sociale d'onore;

g) il sostegno economico, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera g) della l.r. 13/2010, per l'attuazione

di percorsi di inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro.

2. Con l'intervento di cui al presente regolamento si realizza una misura unica comprensiva di una pluralità di prestazioni e/o servizi, a libera scelta della famiglia, tra quelli individuati al comma 1.

Art. 4

(Entità dell'intervento)

1. L'entità dell'intervento riconosciuto alla famiglia vulnerabile di cui all'articolo 2, comma 1, modulato anche tra più prestazioni tra quelle previste all'articolo 3, è definito sulla base di due fasce ISEE:

a) da euro 300,00 ad euro 800,00 con ISEE ricompreso tra 7.500,00 euro e 15.000,00 euro;

b) da euro 300,00 ad euro 500,00 con ISEE ricompreso tra 15.001,00 euro e 23.000,00 euro.

2. Al fine della definizione dell'entità dell'intervento di cui al comma 1, l'indicatore ISEE, calcolato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 (Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate) è aggiornato alla data di presentazione della domanda. Le eventuali modifiche economiche o sociali sono autocertificate dalla persona di riferimento del nucleo familiare che presenta la domanda.

3. In particolari circostanze debitamente motivate e documentate dal servizio pubblico competente per territorio, l'entità dell'intervento di cui al comma 1 può essere elevata fino ad un massimo di euro 1.000,00.

Art. 5

(Gestione degli interventi per le famiglie vulnerabili)

1. La Regione garantisce la regia dell'intervento sociale mediante un coordinamento politico-istituzionale, Regione e Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), e assicura uniformità attuativa dello stesso su tutto il territorio regionale attraverso il Servizio regionale competente in materia di servizi sociali.

2. Il Servizio regionale competente provvede al:

a) coordinamento, assistenza, accompagnamento;

b) monitoraggio, controllo di gestione e verifica dell'attuazione dell'intervento;

c) predisposizione di strumenti per la gestione informatizzata dell'intervento;

d) formazione del personale dedicato all'intervento;

e) campagna informativa dell'intervento.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, approva lo schema di avviso pubblico per accedere agli interventi di cui al presente regolamento e lo schema di contratto di sostegno di cui all'articolo 6, comma 2.

4. Alla gestione e alla realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento provvede l'Ufficio della cittadinanza della Zona sociale di cui all'articolo 20 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) con i seguenti compiti:

a) informazione;

b) presa in carico della famiglia;

c) verifica dei requisiti per accedere all'intervento;

d) valutazione tecnico professionale e definizione del contratto di sostegno nell'ambito del progetto individualizzato.

5. Presso ogni Zona sociale opera, per la realizzazione e la gestione dell'intervento, personale tecnico amministrativo dell'Ufficio di piano e il responsabile sociale di zona di cui all'articolo 18 della l.r. 26/2009. Il responsabile sociale di zona svolge funzioni di raccordo con la Regione e coordina, per la gestione dell'intervento di cui al presente regolamento, l'attività dell'Ufficio della cittadinanza e dell'Ufficio di piano.

Art. 6

(Valutazione tecnico professionale e contratto di sostegno)

1. La valutazione tecnico professionale è effettuata dall'Ufficio della cittadinanza al fine di individuare le priorità della famiglia e l'entità della misura dell'intervento tenendo conto, in particolare, le seguenti condizioni:

a) indicatore ISEE;

b) compresenza di più fattori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);

c) rete familiare mancante o inadeguata;

d) presenza e entità di altri interventi di sostegno dei quali la famiglia è beneficiaria.

2. Il progetto derivante dalla valutazione tecnico professionale di cui al comma 1 costituisce il contenuto del contratto di sostegno.

3. Il contratto di sostegno, in particolare, contiene:

a) la situazione di vulnerabilità di cui all'articolo 2;

b) gli interventi concessi di cui all'articolo 3;

c) le modalità e i tempi per la erogazione dei benefici;

d) gli obblighi delle parti al rispetto delle condizioni.

Art. 7

(Procedimento per l'erogazione degli interventi)

1. La Zona sociale pubblica, sul sito informatico istituzionale del Comune, albo pretorio online, un avviso, sulla base dello schema di cui all'articolo 5, comma 3, per accedere agli interventi di cui al presente regolamento. La pubblicazione deve essere effettuata nel termine di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'atto di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 9. L'avviso ha validità annuale e rimane aperto per l'intero anno di riferimento.

2. Gli Uffici della cittadinanza effettuano la verifica amministrativa dei requisiti per accedere all'intervento, la valutazione tecnico-professionale e, sulla base della scelta della famiglia, definiscono:

a) la tipologia di intervento/i di cui all'articolo 3;

b) le modalità di erogazione dello stesso/i.

3. L'Ufficio di piano competente per la Zona sociale adotta il provvedimento finale entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di accesso agli interventi di cui al presente regolamento. Ai fini della decorrenza del termine per la conclusione del procedimento fa fede la data del timbro apposto dall'ufficio postale di accettazione della domanda o la data del timbro apposto dall'Ufficio della cittadinanza stesso.

4. Il procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento degli interventi di cui al presente regolamento è eseguito in via telematica.

Art. 8

(Istanza per accedere agli interventi)

1. La domanda per accedere agli interventi di cui al presente regolamento, redatta nell'apposito modulo predisposto dal Servizio regionale competente, è presentata presso l'Ufficio della cittadinanza competente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata a mano.

Art. 9

(Criteri per la ripartizione delle risorse)

1. I criteri di ripartizione delle risorse regionali previste a carico del bilancio regionale di cui all'articolo 17 della l.r. 13/2010 sono i seguenti:

a) il cinquanta per cento delle risorse viene ripartito in proporzione al numero di famiglie residenti sul territorio di competenza della Zona sociale;

b) il venti per cento delle risorse viene ripartito in proporzione al numero di famiglie con minori residenti sul territorio di competenza della Zona sociale;

c) il venti per cento delle risorse viene ripartito in proporzione al numero di famiglie con quattro o più componenti residenti sul territorio di competenza delle Zone sociali.

d) il dieci per cento delle risorse viene ripartito in proporzione al numero degli interventi erogati a favore delle famiglie domiciliate o aventi stabile dimora. Se non risultano effettuate erogazioni previste dal presente regolamento a tali famiglie, le risorse vengono ridistribuite in base ai criteri di cui alle lett. a), b) e c) del presente comma.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1, lett. d) viene effettuata con cadenza semestrale a seguito del monitoraggio ai sensi dell'articolo 10.

Art. 10

(Attività di monitoraggio e rendicontazione)

1. Ciascuna Zona sociale presenta al Servizio regionale competente in materia di servizi sociali, con cadenza semestrale, in particolare i seguenti dati:

a) quota dei fondi trasferiti impiegati per gli interventi;

b) condizioni sociali di disagio prese in esame;

c) numero complessivo e tipo di interventi richiesti;

d) numero complessivo dei contratti di sostegno attivati;

e) indicazione dell'ammontare dei singoli interventi;

f) tempi di evasione della richiesta.

2. La Regione può effettuare, in qualunque momento, controlli relativi agli interventi di cui al presente regolamento, anche richiedendo la documentazione relativa ai provvedimenti adottati dalla Zona sociale competente all'istruttoria del procedimento e all'adozione del provvedimento, la quale ha l'obbligo di metterla a disposizione.

Art. 11

(Vigilanza e controllo)

1. Ciascuna Zona sociale, attraverso la struttura responsabile della gestione dell'intervento di cui al

l'art. 7 della legge regionale n. 13/2010, effettua, verifiche e controlli a campione della veridicità delle autocertificazioni prodotte con le domande pervenute per almeno il dieci per cento dei beneficiari e comunque, in ogni momento può disporre ulteriori accertamenti e controlli.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 20 maggio 2011

MARINI

Regolamento regionale:

— adottato dalla Giunta regionale, su proposta della Vice Presidente Casciari, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 31 gennaio 2011, deliberazione n. 108;

— trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale in data 4 marzo 2011, per il successivo iter;

— assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Sanità e servizi sociali", per l'acquisizione del parere obbligatorio previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 14 marzo 2011;

— esaminato dalla III Commissione consiliare permanente, nella seduta del 12 aprile 2011, che ha espresso sullo stesso parere favorevole, con osservazioni;

— approvato in via definitiva dalla Giunta regionale nella seduta del 9 maggio 2011, con deliberazione n. 422, con le modifiche apportate al testo in conformità alle osservazioni della III Commissione consiliare permanente.

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strutturali - Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale, in collaborazione con la Direzione Salute, coesione sociale e società della conoscenza - Servizio Programmazione socio-assistenziale, progettualità di territorio e azioni coordinate con gli Enti Locali - ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota al titolo del regolamento:

— Il testo dell'art. 7 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13, recante "Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia" (pubblicata nel *B.U.R.* 24 febbraio 2010, n. 9), è il seguente:

«Art. 7

Interventi per le famiglie vulnerabili.

1. La Regione promuove forme di sostegno, anche me-

dante agevolazioni economiche, ai nuclei familiari che, per il combinarsi di più fattori, tra i quali l'elevato numero dei figli, sono vulnerabili e più esposti al disagio e al rischio di povertà.

2. Per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1, la Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, realizzano i seguenti interventi:

- a) erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi essenziali per la vita familiare;
- b) agevolazioni per i costi di servizi pubblici e di tariffe, nei limiti delle normative vigenti;
- c) riduzione di costi di beni o servizi di uso familiare mediante convenzioni con produttori e distributori;
- d) integrazione al canone di locazione ed altre agevolazioni per l'accesso all'alloggio in locazione;
- e) agevolazioni per spese mediche e sanitarie;
- f) prestito sociale d'onore;
- g) misure di sostegno all'inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro.

3. Con norme regolamentari, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definiti le modalità, i criteri e le risorse per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, in armonia con quanto previsto dal Piano sociale regionale.

4. Le norme regolamentari di cui al comma 3, in coerenza con la presente legge, definiscono la categoria della vulnerabilità, tenendo presenti, in ogni caso, le seguenti situazioni di disagio:

- a) nascita di un altro figlio o adozione o affido;
- b) ingresso dei figli nel circuito dell'istruzione;
- c) decesso, ovvero riduzione o perdita del reddito da lavoro da parte della persona di riferimento del nucleo familiare;
- d) scomposizione della famiglia;
- e) insorgenza di una malattia grave o di una dipendenza;
- f) perdita o difficoltà di accesso all'alloggio;
- g) presenza o insorgenza in famiglia di una condizione di non autosufficienza;
- h) inabilità temporanea al lavoro di lavoratore autonomo, qualora sia unico titolare del reddito nell'ambito del nucleo familiare, per periodi eccedenti la copertura assicurativa o in assenza di garanzie assicurative individuali.

Nota all'art. 1, comma 1:

— Per il testo dell'art. 7 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13, si veda la nota al titolo del regolamento.

Nota all'art. 2, comma 1:

— Per il testo dell'art. 7, commi 1 e 4 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13, si veda la nota al titolo del regolamento.

Nota all'art. 3, comma 1:

— Per il testo dell'art. 7, comma 2 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13, si veda la nota al titolo del regolamento.

Nota all'art. 4, comma 2:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, recante "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unitificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate", è pubblicato nella *G.U.* 12 luglio 1999, n. 161.

Nota all'art. 5, commi 4 e 5:

— Il testo degli artt. 18 e 20 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 6, recante "Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali" (pubblicata nel *S.O.* n. 1 al *B.U.R.* 30 dicembre 2009, n. 58), è il seguente:

«Art. 18

Zone sociali.

1. Il Piano sociale regionale individua, all'interno di ciascun ATI, le Zone sociali di cui all'articolo 3, comma 2.

2. La Zona sociale si dota di una apposita struttura preposta alla pianificazione sociale del territorio, denominata "Ufficio di piano". La Zona sociale provvede, inoltre, alla gestione associata dei servizi e degli interventi sociali di cui alla presente legge, cura le attività di monitoraggio, di verifica e di valutazione delle singole azioni progettuali dei servizi e degli interventi nonché la rilevazione dei dati e delle informazioni utili alla pianificazione sociale.

3. Le attività sociali di cui al comma 2 sono svolte da personale messo a disposizione dai comuni ricadenti nella Zona sociale ferma restando la permanenza della titolarità del rapporto di lavoro con il comune di appartenenza. Le funzioni di responsabilità tecnica e di coordinamento della rete territoriale dei servizi sociali sono assicurate da personale con profilo professionale e competenze tecnico professionali in materia sociale. L'ATI nomina il responsabile sociale di Zona, designato dalla Conferenza di zona, che esercita le proprie funzioni esclusivamente nella struttura di cui al comma 2 ed a tempo pieno.

4. L'ATI con proprio regolamento provvede a definire l'organizzazione della Zona sociale.

Art. 20

Uffici della cittadinanza.

All'interno della Zona sociale sono istituiti gli uffici della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d) e dell'articolo 8, comma 5, quali uffici territoriali di servizio sociale pubblico ed universalistico finalizzati, in via esclusiva, a garantire l'accesso al sistema territoriale dei servizi e al contatto con l'utenza. Gli uffici di cittadinanza attuano gli interventi mediante la presa in carico delle persone e delle famiglie, con l'impiego di équipe interprofessionali territoriali, per soddisfare ogni domanda di intervento e di partecipazione sociale.

Nota all'art. 9, comma 1:

— Il testo dell'art. 17 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

«Art. 17

Disposizioni finanziarie.

1. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge si provvede come segue:

a) per il finanziamento degli interventi dell'azione di sistema per le famiglie vulnerabili e più esposte al disagio ed al rischio di povertà di cui all'articolo 7, è autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di euro 3.000.000,00 a valere sulle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

b) al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 8, 9, 10 comma 2, 11, 12 e 13, si provvede con le risorse previste da specifiche leggi regionali di settore e/o dal POR FSE 2007/2013, con particolare riferimento alle disposizioni relative a servizi sociali, tutela della salute, non autosufficienza, politiche alloggiative, servizi socio-educativi prima infanzia, formazione, diritto allo studio e prestito sociale d'onore;

c) per gli interventi di cui agli articoli 14, 15 e 16, è autorizzata per l'anno 2010 la spesa di euro 100.000,00 con imputazione nel bilancio di previsione 2010 nella UPB 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" (Cap. 2565 n. i. e 2566 n. i.). Alla relativa copertura si fa fronte con contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento della UPB 16.1.002 (Cap. 6100).

2. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa.

Nota all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 7 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13, si veda la nota al titolo del regolamento.